



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 CSAT 02  
DEL 26 SETTEMBRE 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 26 settembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento 2/A**

Del sig.PIETRO CLEMENTE, calciatore tesserato per la Pol. D. Nuova Città di Caccamo, avverso la squalifica per quattro gare.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Marsala Calcio/Nuova Città di Caccamo del 17/09/2017 - C.U. n.63 del 19/09/2017

Con rituale e tempestivo reclamo il sig. Pietro Clemente, calciatore tesserato per la Pol. D. Nuova Città di Caccamo, ha impugnato, personalmente, la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione così come inflittagli venga rideterminata in termini più equi in relazione al reale accadimento dei fatti.

In particolare il reclamante sostiene, in buona sintesi, che quanto profferito al direttore di gara nasce in un momento di tensione, avendo ritenuto ingiusto il provvedimento disciplinare di seconda ammonizione che l'arbitro assumeva a suo carico e che determinava l'espulsione dal campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il sig. Pietro Clemente, espulso al 43' del 2° t. per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva al direttore di gara una frase non solo offensiva ma anche dal tenore minaccioso. Ciò posto questa Corte ritiene che il reclamo in questione può trovare accoglimento con conseguente rideterminazione della sanzione come da dispositivo, in ragione del fatto che l'azione in questione è avvenuta in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento, ai sensi dell'art.19 comma 4 lett. a) del C.G.S., ridetermina in tre gare la squalifica a carico del sig. Pietro Clemente.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26/09/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**

